

Studio legale
 Avv. Francesco Ruccione
 via M. G. Savalla n. 8
 Petrosino
 tel/fax 0923/986188
 pec: ruccionefrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it –

TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione lavoro

Al Sig. Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza ex art.151 c.p.c.

Per la sig.ra Sparla Giovanna Maria nata a Marsala il 04/08/1957 ed ivi residente nella via del Fante n. 32 CF SPRGNN57M44E974K, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell' Avv. Francesco Ruccione CF. RCCFNC81A25F061M ed intende ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC ruccionefrancesco@pec.ordineavvocatimarsala.it o al numero di Fax 0923/986188 che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al presente atto.

C O N T R O -

- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE E DEL MERITO** in persona del Ministro p.t. domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo via Mariano Stabile n. 182 ;
- **-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Sicilia** - Ambito territoriale di Trapani in persona del Dirigente pro-tempore con sede in Trapani via Castellammare n. 14 C.F. 80003400811 ;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'avvocatura distrettuale dello Stato

FATTO

- La ricorrente, a far data dall'a.s. 2005-2006, è stata inserita dapprima nelle graduatorie permanenti e, successivamente, con l'istituzione delle GAE nelle Graduatorie ad esaurimento con il titolo di docente scuola dell'infanzia ;
- In virtù della collocazione nella graduatoria la ricorrente ha prestato servizio, con contratti per lo più annuali a tempo determinato, negli aa.ss. 2005-2006-2006-2007-2007-2008-2009-2010-2010-2011-2011-2012-2012-2013-2013-2014-2019-2020-2020-2021-2021-2022-2022-2023.
- Attualmente svolge servizio su contratto annuale a tempo determinato fino al 30/06/2024 presso l'istituto comprensivo *Ciaccio Montalto* di Trapani con un



punteggio in graduatoria di 86 e posizione n. 101 per posto di sostegno psicofisico.

- La ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalle GAE infanzia tuttavia la stessa solo parlando con alcune colleghe e con la segreteria scolastica ha appreso che non risultava più negli elenchi aggiornati di GAE Infanzia.

Successivamente, in data 09/03/2024, inoltrava all'USP di Trapani un'istanza di reinserimento nelle GAE evidenziando che per un presumibile errore di sistema non risultava più inserita nelle stesse graduatorie (GAE) della provincia di Trapani, domanda rimasta priva di riscontro alcuno.

- In data 16/04/2024, parte ricorrente ha, tramite il suo procuratore legale, inoltrato via pec, una richiesta di chiarimenti in ordine alla sua posizione in graduatoria e, altresì, ha reiterato la domanda di reinserimento nelle GAE infanzia.
- l'USP di Trapani, in risposta alla richiesta di cui sopra, con nota del 30/04/2024, a mezzo pec, ha comunicato all'odierno procuratore *“la cancellazione automatica dalle GAE per raggiunti limiti di età (65)”*.
- Si fa presente che **la ricorrente non ha ancora compiuto il 67° anno di età essendo nata il 04/08/1957 e non è in possesso dei requisiti contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, avendo maturato (come risulta dall'estratto contributivo INPS) N. 16 anni circa di contribuzione, in luogo dei 20 anni minimi richiesti per maturare il diritto alla pensione.**

DIRITTO

- La ricorrente ha diritto a permanere nelle graduatorie permanenti sino al 70° anno di età, non avendo all'attualità ancora maturato il requisito minimo di 20 anni di contribuzione per accedere al trattamento pensionistico. Sulla giurisdizione del G.O. preliminarmente si precisa che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del G.O. come sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con ordinanza 16756/2014: “Queste Sezioni unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del d.lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a Procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti



dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e di valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario". (v. anche sent. A.P. Consiglio di Stato n.11/2011).

– Sul fumus boni juris.

E' pacifico che il personale scolastico di ruolo, così come tutto il personale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, possa essere trattenuto in servizio oltre il limite di età, normativamente previsti, laddove il dipendente non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per l'accesso al trattamento pensionistico.

Per i docenti il D. Lgs. 274/94 - Testo Unico in materia di istruzione, prevede all'art. Art. 509 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età che il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età " ed all'Art. 517 - Applicabilità dispone che le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale."

In seguito all'entrata in vigore della L. 114/2014, che ha abolito il trattenimento in servizio nel pubblico impiego, con circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2015 è stato precisato che "come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza



di vita)". La suindicata circolare di chiarimenti/interpretazione si è resa necessaria in ossequio ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la citata sentenza n.33/2013, che ha affermato: "in ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, l'orientamento di questa Corte è costante. Il problema di tale tutela è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la previsione di questi ultimi è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n. 195 del 2000) e quest'ultima può incontrare vincoli sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico.

Nella giurisprudenza di questa Corte è dunque ferma la distinzione tra la tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e nella variazione dei trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate. Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex plurimis sentenza n. 227 del 1997). E', dunque, pacifico che il personale docente e A.T.A. della scuola, con contratto a tempo indeterminato e determinato, può essere trattenuto in servizio e determinato sino al raggiungimento del minimo contributivo (20 anni) e non oltre il raggiungimento del 70° anno di età.

Orbene, la ricorrente, già inserita nella graduatoria permanente in posizione utile per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, in attesa dell'immissione in ruolo (negli ultimi anni ha lavorato a tempo determinato) è collocata in posizione n. 101 . Il depennamento dalla graduatoria della ricorrente determina un'ingiustificata ed ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale assunto a tempo indeterminato e quello collocato nelle graduatorie per le assunzioni e incarichi a tempo determinato, in violazione del principio del minimo pensionistico sancito dalla Corte Costituzionale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, applicabile anche ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

- Principio di non discriminazione (clausola 4)

Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Se del caso, si applicherà il principio del *pro rata temporis*. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 22558 del 7 novembre 2016 ha stabilito: a) che la Clausola 4 esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificato nei confronti del lavoratore a tempo



determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno; b) che il principio di non discriminazione non può essere applicato in senso restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzione non può impedire a un lavoratore a tempo determinato a richiedere il beneficio di una condizione di impiego riservata ai suoi lavoratori a tempo determinato; c) che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale astratta di legge o di contratto, né rileva la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.

La giurisprudenza di legittimità e di merito è intervenuta su molti istituti lavoristici per il ripristino della parità delle condizioni tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari (v. Cass. sent. 3473/2019 e Ord. 9694/2017 in tema di anzianità di servizio, confermando la sent. Della Corte di Appello di Milano n.1134/2012 – Corte di Appello di Rona sent. 2488/2015 – Corte di Appello di Torino sent. 1.2.2012). Non vi è dubbio, pertanto, che è discriminatorio non consentire al personale precario la permanenza nelle graduatorie al fine di maturare il requisito pensionistico, in quanto anche un lavoratore con contratti a tempo determinato ha diritto a lavorare oltre i 67 anni di età e fino ai 70 se ciò è necessario per raggiungere il requisito minimo dei 20 anni di contributi previdenziali in analogia a quanto già la legge riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato.

Su analoga fattispecie, la Corte di Appello di Venezia – sez. Lavoro, con sentenza n.72/2018 dell'1.2.2018, eseguita dall'U.A.T. di Treviso con provvedimento n.1154 del 16.2.2018, ha "accertato il diritto di (...) ad essere inserita nelle graduatorie provinciali sino al raggiungimento del settantesimo anno di età", considerando che era stata dalle stesse cancellata "a seguito del compimento dei 66 anni e tre mesi (...)". (v. anche sentenza n. 213/2019 pubblicata il 02/07/2019 del Tribunale di Avezzano - Tribunale Napoli, 29/10/2015, n.8551).

Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze "lunghe" (fino al 31 agosto o al 30 giugno); diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l'assegnazione di supplenze (brevi e lunghe). Coloro, pertanto, che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento compaiono per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento nella I fascia di circolo e di istituto, mentre mantengono il diritto all'iscrizione nella III fascia di istituto per le classi di concorso o posti di insegnamento per cui non possiede l'abilitazione. Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all'insegnamento figurano esclusivamente nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo. La terza fascia delle graduatorie è stata definita come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. Tuttavia di recente tali graduatorie sembrano essere state finalmente riaperte. In particolare, alcuni docenti hanno



ottenuto sentenze favorevoli per l'inserimento nelle Gae, anche se i termini per presentare la domanda fossero scaduti. In particolare, ai docenti abilitati Ssis (Scuola di Specializzazione per la formazione di insegnanti della scuola secondaria avviata nel 1999) inizialmente era preclusa la possibilità di essere inseriti nelle Gae, poi con una serie di sentenze hanno ottenuto finalmente l'inserimento.

Nel caso di specie, si porta all'attenzione dell'Ill.mo Giudice adito, altra questione collegata alla normativa di settore e consistente nel fatto che all'odierna ricorrente non è mai stata comunicata la cancellazione dalle GAE. Parte ricorrente, infatti, solo in seguito alla pec inoltrata in data 16/04/2024 dall'odierno scrivente veniva resa edotta della predetta cancellazione d'ufficio per superati limiti di età (65).

Da ciò consegue che la stessa ricorrente si è trovata impossibilitata a presentare tempestivamente apposita domanda di mantenimento in gae in quanto già cancellata per raggiungimento dei limiti di età.

Solo dopo aver inoltrato tramite email apposita istanza (in data 09.03.2024 reiterata in data 16/04/2024) indirizzata all'usp.tp@istruzione.it, di inserimento nelle Gae infanzia, e ricevuto la notizia del depennamento dalla relativa graduatoria, ha adito il Giudice competente.

La questione è stata definitivamente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione Civile Ord. sez. L., nella recente Ordinanza n. 1404 del 22 gennaio 2021, che si allega, nella quale afferma che : "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione "; il Collegio ritiene di dare continuità a tale principio condividendo le ragioni esposte nelle sentenze sopra indicate, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., atteso che non sono stati apportati argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; si aggiunga che anche il giudice amministrativo ha ribadito, anche in recenti decisioni (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2020, n. 3579 e, della medesima Sezione sentenze 10 aprile 2019 n. 2146; 29 maggio 2018, n. 3198; 15 novembre 2017, n. 5281; e 5 luglio 2017, n. 3323), la tesi secondo cui dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. non può discendere la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento ed ha annullato i d.m. anche successivi a quello del 2011 che avevano attribuito effetti definitivi alla cancellazione>>.

Il Legislatore se per un verso ha inteso comminare la sanzione della cancellazione dalle GAE per i docenti che non avevano presentato pre tempo la domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave penalizzazione soltanto per il periodo di vigenza delle stesse.

Questa conclusione è stata fatta propria da vari Tribunali del Lavoro tra cui Firenze che con sentenza di maggio 2013 ha riammesso nelle GAE per il triennio 2011/2014 una



docente che aveva ommesso di presentare domanda di aggiornamento, rilevando il fatto che il diniego dell'amministrazione era stato pronunciato in violazione dell'art 1 bis L143/2004 e che l'omissione della domanda comporta sì l'esclusione dalla graduatoria ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato dichiarare con successiva domanda di volere essere incluso. Così pure i Tribunali di Pistoia, Frosinone, Matera e Arezzo ex art 700 cpc presso il Tribunale di Benevento.

Il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle graduatorie indicate in epigrafe appare errato nei suoi presupposti, in fatto ed in diritto.

La normativa vigente, ed in particolare, l'art. 24 della L. n. 160/1955, dispone infatti che "Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età". **Con ciò dimostrando che il limite di età per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato – quali quelli da sempre svolti dalla ricorrente e che ancora la stessa intenderebbe svolgere nel prossimo anno scolastico è quello dei 70 anni e non, dunque, dei 65 anni.** Come invece ritenuto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, sulla scorta di erronea interpretazione del relativo Decreto Dirigenziale di regolamentazione della procedura afferente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie per cui è causa. L'illegittimità sopra evidenziata si riflette anche sulle impugnate graduatorie all'interno delle quali la ricorrente avrebbe, ed ha titolo, per essere (ri)collocata.

Sulla fondatezza della domanda nel merito. Orbene, sulla base di quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione Civile Ord. sez. con l'ordinanza n. 1404 del 22 gennaio 2021, che richiama le sentenze nn. 2850/17 e 10221/20, e dalle innumerevoli pronunce del Giudice Amministrativo, resta immutato il dettato dell'art. 1, comma 1 bis della legge 4 giugno 2004 n. 143 che prevede che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e che a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. In realtà, anche prima dell'intervento della Suprema Corte di Cassazione, tale norma non è stata mai espressamente abrogata dalla normativa intervenuta successivamente in materia di GAE (quale la L. n. 296/2006, la quale ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento). Inoltre, il fatto che la L. n. 296/2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti – e cioè per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali – non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle gae di chi ha ommesso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma. La normativa de qua, quindi, non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come la ricorrente, ne era stato



cancellato. A ciò si aggiunga che il decreto ministeriale n. 42/2009, in forza del quale è stata prevista la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, è stato annullato dal Tar Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n. 21793 del 13.5.2010, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. Tuttavia, la disposizione censurata dal Giudice Amministrativo è stata poi riproposta nei successivi DD.MM. che lo stesso giudice ha provveduto ad annullare.

Dunque, la domanda merita accoglimento con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali.

Sul periculum

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso in esame i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* che condizionano il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la concessione dei conseguenti provvedimenti. **Il *fumus* è in re ipsa : la ricorrente ha diritto alla permanenza nella GAE Infanzia profilo docente, sussistendone tutti i presupposti normativamente previsti.**

La ricorrente versa in una situazione d'urgenza considerato che solo i docenti inclusi in dette graduatorie potranno ottenere incarichi di supplenza, l'urgenza è tale che la proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile con una evidente perdita di quella che potrebbe davvero essere l'ultima chances per ottenere un posto di lavoro.

Va evidenziata, altresì, l'irreparabilità del pregiudizio in caso di eventuale ritardata pronuncia positiva del giudicante.

Il danno risulta grave ed irreparabile in quanto la ricorrente in virtù dell'illegittima esclusione dalla graduatoria permanente non avrà la possibilità, per l'inizio dell'a.s. 2024-2025 (1.9.2024) di stipulare nuovo contratto a tempo determinato, al quale certamente accederebbe, come ogni anno, per la posizione in graduatoria in cui si sarebbe collocata (101).

I tempi necessari per una decisione di merito impedirebbero la prestazione di servizio effettivo, utile ai fini contributivi e necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici. ,

Sul litisconsorzio necessario

Ai sensi dell'art. 102 c.p.c.- l'ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa nel caso in cui la decisione della causa "non può pronunciarsi che in confronto di più parti". Secondo parte della giurisprudenza non sarebbe necessario procedere alla notifica ai potenziali contro interessati in quanto "benché la pronuncia nei confronti di un concorrente nell'ambito di una procedura selettiva o comunque nei confronti di un soggetto collocato in una graduatoria, sia suscettibile, ove da tale pronuncia derivi uno scorrimento della graduatoria stessa, di arrecare un pregiudizio di fatto ad altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, la posizione dei c.d. contro interessati è in tutto assimilabile a



quella di chiunque subisca l'efficacia riflessa della sentenza in quanto "avente causa" da una delle parti. Per questi soggetti, ferma restando la facoltà di spiegare intervento adesivo dipendente ex art.105 comma 2 c.p.c., non sussiste pacificamente alcun litisconsorzio necessario e ciò in quanto il Giudice adito decide infatti sul diritto soggettivo azionato e su un rapporto singolo" (Tribunale di Napoli – ord. 11664/2017 del 2.4.2017). In ogni caso, nell'eventualità il Giudice dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contro interessati, sin d'ora si inoltra, in calce al presente ricorso, istanza ex art. 151 c.p.c.

P.Q.M.

la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre alla S.V. Ill.ma affinché ai sensi del combinato disposto degli art 669 bis e 700 cpc perché Voglia emettere **decreto inaudita altera parte**, in considerazione della posizione già occupata in graduatoria, o in subordine fissare udienza di comparizione avanti a sé e quella di discussione del presente ricorso, respinta ogni altra istanza, pronunciare i provvedimenti d'urgenza che riterrà idonei ad assicurare gli effetti della decisione nel merito e quindi accogliere le seguenti conclusioni: fissare l'udienza di comparizione delle parti ed a seguito della stessa adottare i seguenti opportuni provvedimenti:

- valutata ed accertata la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare, anche previa disapplicazione degli atti ritenuti illegittimi, **accertare il diritto della ricorrente a permanere, con aggiornamento della propria posizione, nella graduatoria GAE scuola dell'infanzia non oltre il compimento del 70° anno di età;**
- **per l'effetto ordinare all'amministrazione convenuta, il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della docente Sparla Giovanna Maria, con attribuzione del rispettivo punteggio individuale per la ricorrente maturato finora e dovuto come per legge.**
- **Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), con attribuzione del rispettivo punteggio individuale per la ricorrente maturato e dovuto come per legge .**
- Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;

In via istruttoria si chiede, ove non si provveda, che sia fatto carico alla convenuta di produrre in giudizio tutta la documentazione inerente la presente controversia

Con riserva di depositare ogni ulteriore documentazione e di meglio dedurre ed articolare ai sensi della normativa vigente..

– ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Stante l'elevato numero dei controinteressati che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante



pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del M.I.U.R.

Avv. Francesco Ruccione

Si allegano i seguenti documenti

- 1) Estratto graduatoria definitiva permanente a.s. 2022-2024;
- 2) Copia dei contratti di lavoro, buste paga;
- 3) D.M. 727/2018 del Ministero dell'Istruzione;
- 4) Circolare n. 2/2015 del DIP. F.P.;
- 5) richiesta sig.ra Sparla all'Usp di Tp del 09/03/2024;
- 6) pec Avv Ruccione Usp Trapani del 16/04/2024 e ricevuta di protocollo;
- 7) comunicazione USP Trapani - Avv. Ruccione di cancellazione dalle GAE del 30/04/2024 ;
- 8) doc. identità e cod. fiscale sig. Sparla;
- 9) Ordinanza ex art. 700 cpc proc .n, 1929/2023 Tribunale di Trapani Giudice Porrovecchio;
- 10) procura alle liti;
- 11) ricevuta di versamento contributo unificato;
- 12) copia contratti;

Si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro ha valore indeterminabile ed il contributo unificato è di euro 259,00 .

Petrosino, lì 13/05/2024

Avv. Francesco Ruccione

